



COMUNE DI MELENDUGNO

Provincia di Lecce

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 170 DEL 09/09/2026

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato dal comitato referendario sul partenariato pubblico-privato Roca vecchia e Grotte della Poesia.

L'anno duemilaventisei, addì nove, del mese di Settembre alle ore 16:30, si è riunita presso la SEDE DELLA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Presidente CISTERNINO MAURIZIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO PRESIDENTE	CISTERNINO MAURIZIO	SI
VICESINDACO	RUSSO MAURO	SI
ASSESSORE	DURANTE GRAZIA	--
ASSESSORE	STELLA FRANCESCO	SI
ASSESSORE	PRETE ANNA ELISA	SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale MEGHA MARIA ELENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Presidente CISTERNINO MAURIZIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

Che i sigg. Feline Luigi Roberto, Petrachi Angelica, Papadia Elena, Potì Giampaolo Libero, Doria Massimo, Cretì Salvio, Potenza Giovanni, Galati Angelo, Santoro Tiziano, Bassi Donato, nella loro qualità di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Melendugno, sottoscrittori della richiesta di indizione del referendum abrogativo depositata presso il Comune di Melendugno il 13.02.2026, tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, in virtù di procura alle liti ex art. 83 comma 3 c.p.c., dagli Avv.ti Salvatore Donadei e Giuseppe Gallo, hanno presentato ricorso al Tribunale di Lecce ex art. 281 decies cpc contro il Comune di Melendugno in persona del Sindaco pro tempore, acquisito al protocollo dell'ente al n. 1557513-07-2026;

Che, infatti, con Deliberazione n. 33 del 18 dicembre 2025 (pubblicata all'Albo Pretorio in data 15 gennaio 2026), il Consiglio Comunale di Melendugno approvava l'Accordo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP) ai sensi dell'art. 134, comma 2, D.lgs. n. 36/2023, finalizzato alla gestione, conservazione, fruizione e valorizzazione dell'area archeologica di Roca Vecchia e Grotte della Poesia, individuando quale partner privato la società Artwork - Società Cooperativa Sociale con sede in Lecce;

Che in data 13 febbraio 2026, 141 cittadini elettori del Comune di Melendugno depositavano presso la Segreteria Comunale istanza, acquisita al protocollo al n. 3461, di indizione del referendum abrogativo della predetta delibera C.C. n. 33/2025, secondo i proponenti ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto Comunale e dell'art. 4 del Regolamento per il referendum;

Che il quesito referendario proposto era il seguente: *“Volete voi che sia abrogata la Deliberazione del Consiglio Comunale di Melendugno n. 33 del 18 dicembre 2025, avente il seguente oggetto: Accordo di Partenariato Speciale Pubblico-Privato (ex art. 134, c. 2, D.lgs. n. 36/2023) finalizzato alla gestione, conservazione, fruizione e valorizzazione dell'area archeologica di Roca Vecchia e Grotte della Poesia. Approvazione?”*.

Che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, dalla data di ricevimento dell'istanza iniziava a decorrere il termine di quindici giorni entro il quale il Segretario comunale - nell'esercizio del potere attribuitole in assenza del Difensore Civico dall'art. 4 comma 4 Reg. - avrebbe dovuto pronunciarsi sull'ammissibilità del quesito referendario;

Che, con nota e-mail del 25 febbraio 2026, il Segretario Comunale comunicava al referente del Comitato di aver sospeso il giudizio di ammissibilità, avendo richiesto, sulla questione, un parere consultivo esterno al Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno per il tramite della Prefettura di Lecce;

Che, con successivo provvedimento prot. n. 8210 del 10 aprile 2026, il Segretario comunale dichiarava inammissibile il proposto referendum abrogativo sulla base delle motivazioni contenute nel provvedimento de quo;

CONSIDERATO che, premesso quanto precede, i ricorrenti di cui sopra chiedono che il Tribunale voglia accertare e dichiarare:

- che il diritto dei ricorrenti di promuovere il referendum abrogativo della Deliberazione del Consiglio Comunale di Melendugno n. 33 del 18 dicembre 2025 è garantito dall'art. 39 dello Statuto Comunale;
- che l'art. 1, comma 3, del Regolamento Comunale per il Referendum - nella parte in cui limita il referendum abrogativo ai soli regolamenti comunali - è illegittimo per contrasto con l'art. 39, commi 1, 4 e 6 dello Statuto Comunale, fonte gerarchicamente sovraordinata, e

- ordinarne la disapplicazione;
- per l'effetto, dichiarare illegittimo e privo di effetti il giudizio di inammissibilità emesso dalla Segretaria Comunale con provvedimento prot. n. 8210 del 10 aprile 2026, per i motivi di diritto esposti in narrativa;
 - ordinare al Comune di Melendugno di dare corso al procedimento referendario, consentendo la raccolta delle firme ai sensi dell'art. 6 del Regolamento previo giudizio di ammissibilità favorevole, da rendere nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza;

RITENUTO di costituire il Comune di Melendugno nel giudizio innanzi descritto, al fine di far valere la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nominando - quale legale dell'Ente - l'avv. Amedeo Savino, con Studio in Lecce:

DATO ATTO che per l'incarico di cui alla presente si prevede un onorario commisurato ai minimi tariffari previsti dalle tariffe professionali diminuiti del 20%;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il T.U.E.L;

ACQUISITI i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli e unanimi,

DELIBERA

Di costituire il Comune di Melendugno nel giudizio innanzi descritto, al fine di far valere la legittimità dell'operato dell'amministrazione, nominando - quale legale dell'Ente - l'avv. Amedeo Savino, con Studio in Lecce:

Di dare atto che per l'incarico di cui alla presente si prevede un onorario commisurato ai minimi tariffari previsti dalle tariffe professionali diminuiti del 20%;

Di stabilire che l'impegno di spesa sarà assunto con propri atti gestionali dal responsabile del servizio amministrazione generale;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1635 del 09/09/2026 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio GABRIELI SALVATORE in data 09/09/2026

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio a, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1635 del 09/09/2026 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio CHIRIVI ROSSANA in data 09/09/2026.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

CISTERNINO MAURIZIO

Il Segretario Generale

MEGHA MARIA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1867

Il 11/09/2026 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 170 del 09/09/2026 con oggetto:
Costituzione in giudizio avverso il ricorso presentato dal comitato referendario sul partenariato pubblico-privato Roca vecchia e Grotte della Poesia.

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da GABRIELI SALVATORE il 11/09/2026.